



CITTÀ DI BRA
RIPARTIZIONE SOCIOSCOLASTICA E CULTURALE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A CARICO DEL COMUNE DI BRA – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

Il Dirigente riferisce che:

Con precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 84/3.6.1991, n.27/ 10.5.1993 e della Giunta comunale n. 266/ 24.2.1994 vennero approvati i criteri per il riconoscimento dello stato di indigenza ai fini dell'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari per prestazioni specialistiche, diagnostiche e farmaceutiche a carico del Comune;

Considerato che la presente modificazione del regolamento di cui trattasi è occasione per ridefinire le competenze tra l'ASL ed il Comune, sulla base di alcune novità legislative recenti e per formalizzare la procedura circa alcune situazioni particolari, alle quali dare sostegno, e nei confronti delle quali si interviene con modalità specifiche;

Considerato che la spesa sanitaria (strumentale, diagnostica e farmaceutica) a carico del Comune – a seguito delle esenzioni concesse – è aumentata in modo esponenziale negli ultimi due anni, sia per l'aumento del costo delle prestazioni che dell'elevato ricorso a queste ultime da parte degli aventi diritto sulla base dei criteri adottati con le succitate deliberazioni;

Ritenuto di stabilire e formalizzare le procedure di applicazione dei parametri, ai fini della concessione dell'esenzione alle persone ed ai nuclei familiari ritenuti indigenti ed in stato di bisogno;

Considerato che il Comune assicura l'esenzione per la spesa sanitaria e farmaceutica a favore dei cittadini che non sono a carico del S.S.N. (le cui prestazioni sono riportate nell'allegato A);

Ritenuto di riformulare il regolamento – invariati i principi – alle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di autocertificazione e controllo, nonché a quella regionali in materia di esenzione;

Sentita la Commissione Servizi Sociali nella seduta del 6 luglio 2006.

Visto l'art. 2 della Costituzione che garantisce cure gratuite ai cittadini indigenti;

Tutto ciò premesso si propone al Consiglio comunale di:

- approvare il regolamento che prevede parametri, criteri e procedure per il riconoscimento dell'esenzione dalla spesa sanitaria, secondo la proposta allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

- approvare la seguente modulistica:

-

a) modello di domanda/dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare a cura del cittadino che richiede l'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria;(allegatoB)

b) tesserino che viene rilasciato all'avente diritto nei colori verde per la sola esenzione farmaceutica e bianco per l'assistenza sanitaria;(allegatoC);

- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

- rendere immediatamente eseguibile il presente atto.

Bra 16/08/2006

IL DIRIGENTE
D.,ssa Marinella MASINI

**REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA
A CARICO DEL COMUNE DI BRA**

Art. 1 – Requisiti

Vengono considerati indigenti i cittadini che, al momento della richiesta della prestazione, presentano uno stato di effettivo bisogno economico.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket viene individuato un reddito riferito ai componenti del nucleo familiare, secondo i parametri di seguito riportati:

COMPONENTI NUCLEO	REDDITO MENSILE NETTO
CAPOFAMIGLIA	€ 462,51
CONIUGE A CARICO	€ 323,76
FIGLIO A CARICO	€ 277,51
ALTRO COMPONENTE A CARICO *	€ 225,54
Totale	€ 1.289,32

Ai fini dell'assistenza sanitaria e farmaceutica da parte del Comune vengono considerati familiari a carico: il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni e maggiorenni, i genitori del richiedente ed i suoceri, sempre che non siano già a carico del S.S.N

Una persona si intende a carico quando il suo reddito individuale è inferiore a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili.

Art. 2 – Esclusione dall'esenzione

E' causa di esclusione del beneficio l'esercizio - da parte di qualcuno dei componenti la famiglia - di una libera professione, ovvero di un'attività imprenditoriale autonoma, artigianale o agricola, fatta salva la dimostrazione da parte degli interessati, del loro stato di bisogno. Sono escluse altresì le spese relative alle cure termali.

Art.3 - Deroghe

In deroga a quanto disposto dal punto 1 dell'art 1 potrà essere riconosciuta l'esenzione dalla spesa in riferimento a:

- a) persone appartenenti a Ordine religiosi aventi sede nel Comune di Bra, ospiti per periodi determinati ed alle dipendenze degli Istituti a stipendio zero;*
- b) minori in affidamento eterofamiliare soggetti ai provvedimenti degli organismi competenti e certificati dal Servizio sociale territoriale, anche domiciliati al di fuori del Comune di Bra.*

Art. 4 Modalità di richiesta

Per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario occorre presentare all'ufficio servizi sociali del Comune la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria condizione di avente diritto in base a quanto previsto nell'art. 1 del presente regolamento. (vedi copia allegata)

Tale autocertificazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed è esente da bollo.

Competente del procedimento è l'ufficio servizi sociali, che ne effettua l'istruttoria.

Art. 5- Tesserino

Agli aventi diritto verrà rilasciato un tesserino, di colore bianco, riportante i dati anagrafici del titolare e dei familiari conviventi e a carico.

Ai componenti della famiglia che hanno diritto alla sola assistenza farmaceutica viene rilasciato un tesserino di colore verde riportante i dati del titolare.

Ogni tesserino avrà due scadenze annuali a giugno e a dicembre e sarà rinnovato su specifica richiesta del cittadino; sarà contrassegnato con un numero progressivo e riporterà la data di rilascio e la data di scadenza. La validità ha corso dalla data in cui viene rilasciato fino al giorno della scadenza e non ha valore retroattivo.

La validità del tesserino decade automaticamente dal giorno in cui l'avente diritto prende residenza in un altro Comune.

Art.6 - Controlli

Il Comune tiene aggiornato l'elenco degli aventi diritto e procede al controllo delle richieste di rimborso delle spese avanzate dalle varie A.S.L.

Per il periodo non coperto dal timbro di validità le prestazioni – di qualsiasi genere – saranno a carico dell'utente. In questo caso il Comune provvederà a comunicare all'A.S.L. richiedente il rimborso della prestazione il mancato pagamento della stessa, per i provvedimenti del caso.

La dichiarazione sostitutiva sarà sottoposta a controlli a campione secondo le norme vigenti.

La falsa dichiarazione sostitutiva di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R 445/2001 comporta la sanzione penale prevista dall'art.76 dello stesso decreto e la conseguente decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci.

Art. 7 Adeguamento

L'ammontare del reddito di cui all'art.1 verrà annualmente adeguato sulla base dell'indicizzazione ISTAT.

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a.....

Nato/ail.....

Residente a Bra in Via/P.zza.....n.....

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del D.P.R 445/2000.

CHIEDE

L'esenzione dal pagamento dei ticket sanitario.

A tale scopo dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Relazione parentela</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Reddito mensile</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art.13 del D.leg.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bra li

IL DICHIARANTE

la presente istanza viene sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario incaricato.

Ufficio/regolamento esenzione spesa sanitaria

ALLEGATO A**PRESTAZIONI ASSICURATE DAL S.S.N.**

ESENZIONI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STRUMENTALI, AMBULATORIALI (ART.8L.53/1993 S.M.I.)	<i>Minori di anni 6 con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 36.151,98 riferito all'anno precedente la richiesta.</i>
	<i>Soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore ad € 36.151,98 riferito all'anno precedente la richiesta. (L'età è quella dell'assistito e non quella del capofamiglia anche se esente).</i>
	<i>Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare lordo complessivo inferiore ad € 8.263,31 riferito all'anno precedente, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico.*</i>
	<i>Titolari di assegno (pensione) sociale e familiari a carico</i>
	<i>Titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e familiari a carico con un reddito familiare lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.(devono essere compresenti ambedue i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione integrata al minimo ed il limite di reddito familiare).</i>
ALTRE ESENZIONI	<i>Invalidità Patologia Maternità</i>
ESENZIONE PER SPESE FARMACEUTICHE	<i>Cittadini ultra65enni appartenenti a nuclei familiari con reddito riferito all'anno precedente non superiore a € 15.000.</i>
	<i>1)Cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione; 2) gli iscritti nelle liste di mobilità e cittadini in cassa integrazione straordinaria. L'esenzione riguarda anche i familiari a carico.*</i>

* Una persona si intende a carico quando il suo reddito individuale è inferiore a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili.

Ufficio/regolamento esenzione spesa sanitaria